

Indice

Allegato 2	Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli	3
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	3
Articolo 6	4
Articolo 7	4
Articolo 8	4
Articolo 9	4
Articolo 10	4
Articolo 11	4
Articolo 12	4
Articolo 13	4
Articolo 14	5
Articolo 15	5
Appendice I	Concessioni accordate dal Cile alla Svizzera *	6
Appendice II	Concessioni accordate dalla Svizzera al Cile conformemente all'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo relativo al commercio di prodotti agricoli	9
Appendice III	Regole d'origine.....	49
Articolo 1	Definizioni	49
Articolo 2	Criteri dell'origine	49
Articolo 3	Cumulo bilaterale dell'origine	49
Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti	49
Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati	49
Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti.....	50
Articolo 7	Unità di riferimento.....	50
Articolo 8	Imballaggi e contenitori.....	50
Articolo 9	Assortimenti	50
Articolo 10	Elementi neutri.....	50
Articolo 11	Principio di territorialità	50
Articolo 12	Trasporto diretto	50
Articolo 13	Prova dell'origine	50
Articolo 14	Metodi di cooperazione amministrativa	50
Articolo 15	Allegato.....	50
Articolo 16	Sottocomitato.....	51
Articolo 17	Note esplicative	51

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Articolo 18	Disposizioni transitorie relative a merci in transito o in deposito doganale	51
Allegato dell'Appendice III	Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1	52
Osservazioni introduttive		52
Appendice IV	Attuazione	57

Traduzione¹

Allegato 2 **Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli**

Firmato a Kristiansand, Norvegia, il 26 giugno 2003

Articolo 1

1. Il presente Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e il Cile relativo al commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «il presente Accordo») è concluso in conformità e in relazione all'Accordo di libero scambio firmato il 26 giugno 2003 tra il Cile e gli Stati dell'AELS (di seguito denominato «l'Accordo di libero scambio»), in particolare conformemente all'articolo 1. Il presente Accordo fa parte degli strumenti contrattuali istitutivi di una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile.
2. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Articolo 2

Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti:

- a) classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (di seguito denominato «SA») e non figuranti nelle appendici IV e V dell'Accordo di libero scambio; e
- b) enumerati nell'appendice III dell'Accordo di libero scambio.

Articolo 3

Il Cile accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell'appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Cile figuranti nell'appendice II.

Articolo 4

Le regole d'origine applicabili nell'ambito del presente Accordo e le disposizioni relative alla cooperazione in materia doganale sono contenute nell'appendice III del presente Accordo.

Articolo 5

Le Parti contraenti s'impegnano a riesaminare la situazione al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto della composizione degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti, della particolare sensibilità dei mercati di questi prodotti e dello sviluppo delle politiche agricole dei due Paesi. In quest'occasione, le Parti esaminano sistematicamente per ciascun prodotto, in modo appropriato e su base di reciprocità, la possibilità di accordare maggiori concessioni allo scopo di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli.

¹ Dal testo originale inglese.

Articolo 6

Le seguenti disposizioni dell'Accordo di libero scambio si applicano per analogia al presente Accordo: articoli 3, 4, 6, 9 paragrafo 2, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 e 100.

Articolo 7

Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione per l'esportazione di un prodotto oggetto di scambi con l'altra Parte contraente e di una concessione doganale ai sensi dell'articolo 3, l'altra Parte può aumentare la tariffa doganale per tali importazioni sino a raggiungere la tariffa doganale applicabile in quel momento alla nazione più favorita.

Articolo 8

Il Cile può mantenere il suo sistema di forbice dei prezzi secondo l'articolo 12 della legge 18,525 o un sistema sostitutivo per i prodotti contemplati da questa legge, a condizione che detto sistema sia compatibile, nella sua applicazione, con i diritti e doveri del Cile conformemente all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 9

Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l'Accordo OMC concernente l'agricoltura.

Articolo 10

1. È istituito un comitato bilaterale per il commercio di prodotti agricoli. Questo comitato si riunisce a seconda del bisogno, ma di regola una volta ogni due anni.
2. Il comitato:
 - a) vigila sull'attuazione del presente Accordo e valuta i risultati della sua applicazione;
 - b) segue l'evoluzione del presente Accordo;
 - c) si adopera per comporre le controversie in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo; e
 - d) prende in considerazione ogni altro oggetto che potrebbe pregiudicare l'attuazione del presente Accordo.

Articolo 11

Ai fini del presente Accordo, il capitolo X dell'Accordo di libero scambio si applica per analogia alle relazioni fra le Parti contraenti.

Articolo 12

1. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente Accordo.
2. Tranne nel caso in cui le Parti abbiano convenuto diversamente e fatte salve le disposizioni dell'Appendice IV, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue il ricevimento dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 13

Il presente Accordo necessita della ratificazione, accettazione o approvazione. Entra in vigore simultaneamente all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda le relazioni tra la Svizzera e il Cile ed è applicabile fintanto che le Parti contraenti non denunciano l'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Cile.

Articolo 14

1. Ciascuna Parte contraente può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta all'altra Parte contraente. Una copia della notificazione dev'essere consegnata al depositario dell'Accordo di libero scambio. Il ritiro finale ha effetto il primo giorno del sesto mese dal momento in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la notificazione.
2. Se la Svizzera o il Cile si ritirano dal presente Accordo, l'Accordo di libero scambio concluso fra loro prende fine nello stesso momento in cui il ritiro dal presente Accordo ha effetto.

Articolo 15

Le appendici e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kristiansand, il 26 giugno 2003, in due esemplari originali.

Per la Confederazione Svizzera:
Joseph Deiss

Per la Repubblica del Cile:
Maria Soledad Alvear Valenzuela

Appendice I **Concessioni accordate dal Cile alla Svizzera***

Voce della tariffa doganale cilena	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale
0102.10.00	REPRODUCTORES DE RAZA PURA	FREE
0103.10.00	REPRODUCTORES DE RAZA PURA	FREE
0104.10.00	DE LA ESPECIE OVINA	FREE
0104.20.00	DE LA ESPECIE CAPRINA	FREE
0105.11.00	GALLOS Y GALLINAS	FREE
0105.12.00	PAVOS (GALLIPAVOS)	FREE
0105.19.00	LOS DEMAS	FREE
0106.00.10	DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA	FREE
0106.00.20	DE PELETERIA	FREE
0106.00.90	LOS DEMAS	FREE
0210.11.00	JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN	FREE
0210.12.00	TOCINO ENTREVERADO DE PANZA(PANCETA) Y SUS	FREE
0210.19.00	LAS DEMAS	FREE
0210.20.00	CARNE DE LA ESPECIE BOVINA	FREE
0210.90.00	LOS DEMAS, INCLUIDOS LA HARINA Y POLVO	FREE
0410.00.00	PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO	FREE
0505.10.00	PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO;	FREE
0506.10.00	OSEINA Y HUESOS ACIDULADOS	FREE
0506.90.00	LOS DEMAS	FREE
0511.10.00	SEMEN DE BOVINO	FREE
0511.91.90	LOS DEMAS	FREE
0511.99.10	SEMEN DE OTROS ANIMALES	FREE
0602.10.00	ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS	FREE
0603.90.00	LOS DEMAS	FREE
0604.99.00	LOS DEMAS	FREE
0703.20.00	AJOS	FREE
0709.51.00	SETAS Y DEMAS HONGOS	FREE

* La presente tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale cilena	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale
0712.20.00	CEBOLLAS	FREE
0712.30.10	SETAS Y DEMAS HONGOS	FREE
0712.30.20	TRUFAS	FREE
0810.40.00	ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS	FREE
0811.90.00	LOS DEMAS	FREE
0901.11.00	SIN DESCAFEINAR	FREE
0901.12.00	DESCAFEINADO	FREE
0901.21.00	SIN DESCAFEINAR	FREE
0901.22.00	DESCAFEINADO	FREE
0901.90.00	LOS DEMAS	FREE
0902.10.00	TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN	FREE
0902.20.00	TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO DE OTRA	FREE
0902.30.00	TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE	FREE
0902.40.00	TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALMENTE	FREE
1106.30.00	DE LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8	FREE
1209.21.00	DE ALFALFA	FREE
1209.22.00	DE TREBOL (TRIFOLIUM SPP.)	FREE
1209.23.00	DE FESTUCAS	FREE
1209.24.00	DE PASTO AZUL DE KENTUCKY (POA PRATENSIS	FREE
1209.30.00	SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS	FREE
1209.91.10	DE TOMATES	FREE
1209.91.90	LAS DEMAS	FREE
1302.12.00	DE REGALIZ	FREE
1302.13.00	DE LUPULO	FREE
1302.19.00	LOS DEMAS	FREE
1302.20.00	MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS	FREE
1401.90.00	LAS DEMAS	FREE
1402.10.00	KAPOK (MIRAGUANO DE BOMBACACEAS)	FREE
1402.90.00	LAS DEMAS	FREE
1403.10.00	SORGO DE ESCOBAS (SORGHUM VULGARE VAR.	FREE
1403.90.00	LAS DEMAS	FREE

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale cilena	Designazione delle merci	Aliquota preferenziale
1404.90.10	CORTEZAS DE QUILLAY	FREE
1520.00.00	GLICEROL EN BRUTO; AGUAS Y LEJIAS	FREE
1521.10.00	CERAS VEGETALES	FREE
1521.90.00	LAS DEMAS	FREE
1803.10.00	SIN DESGRASAR	FREE
2003.10.00	SETAS Y DEMAS HONGOS	FREE
2007.10.00	PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS	FREE
2102.30.00	POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS	FREE
2103.30.00	HARINADE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA	FREE
2104.10.00	PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS;	FREE
2201.10.00	AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA	FREE
2207.10.00	ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON	FREE
2207.20.00	ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE	FREE
2307.00.00	LAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO.	FREE
2309	Note ¹	FREE

¹ Exclusivamente preparaciones de materiales minerales, que contengan o no rastros de elementos, vitaminas o ingredientes medicinales activos.

Appendice II Concessioni accordate dalla Svizzera al Cile conformemente all'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo relativo al commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
		(fr./pezzo)	(fr./pezzo)
0101.	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
	– riproduttori di razza pura:		
	– – cavalli:		
10 11	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)	esente	
	– altri:		
	– – altri:		
	– – – da macello:		
90 91	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	80.--	
	– – – altri:		
90 95	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1)	esente	
0102.	Animali vivi della specie bovina:		
	– altri:		
	– – da macello:		
90 11	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	85.--	
0103.	Animali vivi della specie suina:		
	– altri:		
	– – di peso inferiore a 50 kg:		
91 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3) (altri riproduttori)		33.--
91 20	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)* (da macello)	30.--	
	– – di peso pari a 50 kg o più:		
92 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 3) (altri riproduttori)		10.--
92 20	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) (da macello)	30.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0104.	Animali vivi della specie ovina o caprina:		
	– della specie ovina:		
10 10	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4) (altri riproduttori)		5.--
10 20	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello)	20.--	
		(fr./100 kg lordi)	(fr. /100 kg lordi)
0105.	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	– di peso non eccedente 185 g:		
11 00	– – galli e galline	esente	
12 00	– – tacchini e tacchine	esente	
19 00	– – altri	esente	
0106.	Altri animali vivi:		
	– mammiferi:		
11 00	– – primati	esente	
12 00	– – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini (mammiferi della specie die sireni)	esente	
19 00	– – altri	esente	
20 00	– rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esente	
	– uccelli:		
31 00	– – uccelli rapaci	esente	
32 00	– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)	esente	
	– – altri:		
39 90	– – – altri	esente	
90 00	– altri	esente	
0201.	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
	– in carcasse o mezzene:		
	– – di vitello:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
10 11	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	85.--	
	--- altre:		
10 91	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– altri pezzi non disossati:		
	--- di vitello:		
20 11	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	--- altri:		
20 91	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– disossati:		
	--- di vitello:		
30 11	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	--- altri:		
30 91	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
0202.	Carni di animali della specie bovina, congelate:		
	– in carcasse o mezzene:		
	--- di vitello:		
10 11	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	85.--	
	--- altre:		
10 91	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– altri pezzi non disossati:		
	--- di vitello:		
20 11	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	--- altri:		
20 91	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– disossati:		
	--- di vitello:		
30 11	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	--- altri:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferen- ziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio prefe- renziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
30 91	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
0203.	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigera- te o congelate: -- fresche o refrigerate: -- in carcasse o mezzene:		
11 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altre:		
11 91	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	30.--	
	-- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
12 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altri:		
12 91	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	40.--	
	-- altre:		
19 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altre:		
19 81	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	40.--	
	-- congelate: -- in carcasse o mezzene:		
21 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altre:		
21 91	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	30.--	
	-- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
22 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altri:		
22 91	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	40.--	
	-- altri:		
29 10	--- di cinghiale	esente	
	--- altri:		
29 81	---- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	40.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0204.	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:		
10 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
	-- in carcasse o mezzene:		
21 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	-- in altri pezzi non disossati:		
22 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	-- disossate:		
23 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	– carcasse e mezzene di agnello, congelate:		
30 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
	-- in carcasse o mezzene:		
41 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	-- in altri pezzi non disossati:		
42 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	-- disossate:		
43 10	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	20.--	
	– carni di animali della specie caprina:		
50 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	40.--	
0206.	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
	– della specie bovina, fresche o refrigerate:		
	-- lingue:		
10 11	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	– – fegati:		
10 21	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	144.--	
	– – altri:		
10 91	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– della specie bovina, congelate:		
	– – lingue:		
21 10	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	70.--	
	– – fegati:		
22 10	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		40.--
	– – altre:		
29 10	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	100.--	
	– della specie suina, fresche o refrigerate:		
30 10	– – di cinghiale	esente	
	– – altre:		
30 91	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	40.--	
	– della specie suina, congelate:		
	– – fegati:		
41 10	– – – di cinghiale	esente	
	– – – altri:		
41 91	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	38.--	
	– – altre:		
49 10	– – – di cinghiale	esente	
	– – – altre:		
49 91	– – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)	38.--	
	– altre, fresche o refrigerate:		
80 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		9.--
	– altre, congelate:		
90 10	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)		10.--

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0207.	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
	– di galli e galline:		
	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:		
11 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.--
	– – non tagliati in pezzi, congelati:		
12 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
	– – pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – petti:		
14 81	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
	– – – – altri:		
14 91	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
	– di tacchini e di tacchine:		
	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:		
24 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.--
	– – non tagliati in pezzi, congelati:		
25 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.--
	– – pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – petti:		
27 81	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
	– – – – altri:		
27 91	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		30.--
	– di anatre, di oche o di faraone:		
	– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:		
	– – – anatre:		
32 11	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.--
	– – – – altri:		
32 91	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		6.--
	– – non tagliati in pezzi, congelati:		
	– – – anatre:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
33 11	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) --- altri:		15.--
33 91	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
34 00	-- fegati grassi, freschi o refrigerati -- altri, congelati:		22.50
36 10	--- fegati grassi --- altri:		36.33
36 91	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		30.--
0210.	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: - carni della specie suina: -- prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:		
11 10	--- di cinghiale --- altri:	esente	
11 91	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) -- altre:	150.--	
19 10	--- di cinghiale --- altre:	esente	
19 91	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	150.--	
0407.	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
00 10	- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)	47.--	
0408.	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - altri: -- essiccati:		
91 10	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 10) -- altri:	239.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
99 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 11)	71.--	
0409. 00 00	Miele naturale	19.--	
0410. 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	esente	
0504.	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
00 10	– abomasi	esente	
	– altri stomaci di animali delle voci 0101–0104; trippe:		
00 39	– – altri	esente	
00 90	– altri	esente	
0505.	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:		
	– piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura; calugine:		
10 10	– – piume da letto e calugine, gregge, non lavate	esente	
10 90	– – altre	esente	
	– altri:		
	– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:		
90 19	– – – altri	esente	
90 90	– – altri	esente	
0506.	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:		
10 00	– osseina e ossa acidulate	esente	
90 00	– altri	esente	
0509. 00 00	Spugne naturali di origine animale	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0510. 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esente	
		(fr. / unità d'applicazione)	(fr. / unità d'applicazione)
0511.	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
	– sperma di tori:		
10 10	– – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12)	esente	
		(fr./100 kg lordi)	(fr./100 kg lordi)
	– altri:		
	– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
91 90	– – – altri	esente	
	– – altri:		
99 90	– – – altri	esente	
0601.	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:		
	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
10 10	– – tulipani		17.--
10 90	– – altri	esente	
	– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:		
20 10	– – piantimi di cicoria		1.40
20 20	– – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria	esente	
	– – altri:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
20 91	--- con boccioli o fiori	esente	
20 99	--- altri	esente	
0602.	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
10 00	– talee senza radici e marze	esente	
	– altri:		
	– – altri:		
ex 90 91	--- con radici nude, piante utilizzate a fini ornamentali	2.--	
ex 90 91	--- con radici nude, altri	15.--	
90 99	--- altri	4.60	
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:		
	– – – garofani:		
10 31	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)	esente	
	---- rose:		
10 41	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)		12.50
	---- altri:		
	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):		
10 51	----- legnosi	20.--	
10 59	----- altri	20.--	
	– altri:		
90 10	-- essiccati, allo stato naturale	esente	
90 90	-- altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati)	esente	
0604.	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– muschi e licheni:		
10 10	-- freschi o semplicemente essiccati	esente	
	– altri:		
	– – freschi:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	--- legnosi:		
91 19	---- altri		5.--
	-- altri:		
99 10	--- semplicemente essiccati	esente	
99 90	--- altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati)	esente	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	– da semina:		
10 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)		1.40
	– altre:		
90 10	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)		3.--
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	– pomodori ciliegia (cherry):		
00 10	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
00 20	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos):		
00 30	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri:		
00 90	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	– cipolle e scalogni:		
	– – cipolline da semina:		
10 11	--- dal 1° maggio al 30 giugno	esente	
	--- dal 1° luglio al 30 aprile:		
10 13	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – altre cipolle e scalogni:		
	– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):		
10 20	---- dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	---- dal 1° aprile al 30 ottobre:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
10 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:	esente	
10 30	---- dal 31 ottobre al 31 marzo ---- dal 1° aprile al 30 ottobre:	esente	
10 31	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- lampagioni:	esente	
10 40	---- dal 16 maggio al 29 maggio ---- dal 30 maggio al 15 maggio:	esente	
10 41	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:	esente	
10 50	---- dal 16 maggio al 29 maggio ---- dal 30 maggio al 15 maggio:	esente	
10 51	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:	esente	
10 60	---- dal 16 maggio al 29 maggio ---- dal 30 maggio al 15 maggio:	esente	
10 61	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- altre cipolle mangerecce:	esente	
10 70	---- dal 16 maggio al 29 maggio ---- dal 30 maggio al 15 maggio:	esente	
10 71	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
10 80	--- scalogni	esente	
20 00	- aglio - porri e altri ortaggi agliacei: -- porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:	esente	
90 10	--- dal 16 febbraio alla fine di febbraio --- dal 1° marzo al 15 febbraio:	5.--	
90 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	– cavolfiori e cavoli broccoli:		
	– – cimone:		
10 10	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
10 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– cavoli di Bruxelles:		
20 10	– – dal 1° febbraio al 31 agosto	5.--	
	– – dal 1° settembre al 31 gennaio:		
20 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– altri:		
	– – cavoli rossi:		
90 11	– – – dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	– – – dal 30 maggio al 15 maggio:		
90 18	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – cavoli bianchi:		
90 20	– – – dal 2 maggio al 14 maggio	esente	
	– – – dal 15 maggio al 1° maggio:		
90 21	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – cavoli a punta:		
90 30	– – – dal 16 marzo al 31 marzo	esente	
	– – – dal 1° aprile al 15 marzo:		
90 31	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – cavoli di Milano:		
90 40	– – – dall'11 maggio al 24 maggio	esente	
	– – – dal 25 maggio al 10 maggio:		
90 41	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – broccoli:		
90 50	– – – dal 1° dicembre al 30 aprile	esente	
	– – – dal 1° maggio al 30 novembre:		
90 51	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
	– – cavoli cinesi:		
90 60	– – – dal 2 marzo al 9 aprile	5.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	--- dal 10 aprile al 1° marzo:		
90 61	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- pak-choi:	5.--	
90 63	--- dal 2 marzo al 9 aprile --- dal 10 aprile al 1° marzo:	5.--	
90 64	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- cavoli rapa:	5.--	
90 70	--- dal 16 dicembre al 14 marzo --- dal 15 marzo al 15 dicembre:	5.--	
90 71	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- cavoli ricci senza testa:	5.--	
90 80	--- dall'11 maggio al 24 maggio --- dal 25 maggio al 10 maggio:	5.--	
90 81	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
90 90	-- altri	5.--	
0705.	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate:		
	– lattughe:		
	-- a cappuccio:		
	--- lattuga iceberg, senza corona:		
11 11	---- dal 1° gennaio alla fine di febbraio ---- dal 1° marzo al 31 dicembre:	3.50	
11 18	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- Batavia e altre lattughe iceberg:	3.50	
11 20	---- dal 1° gennaio alla fine di febbraio ---- dal 1° marzo al 31 dicembre:	3.50	
11 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- altre:	3.50	
11 91	---- dall'11 dicembre alla fine di febbraio ---- dal 1° marzo al 10 dicembre:	5.--	
11 98	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- altre: --- lattuga romana:	5.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
19 10	---- dal 21 dicembre alla fine di febbraio ---- dal 1° marzo al 20 dicembre:	5.--	
19 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- lattughino: ---- foglia di quercia:	5.--	
19 20	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio ----- dal 1° marzo al 20 dicembre:	5.--	
19 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ---- lollo, rosso:	5.--	
19 30	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio ----- dal 1° marzo al 20 dicembre:	5.--	
19 31	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ---- lollo, diverso da quello rosso:	5.--	
19 40	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio ----- dal 1° marzo al 20 dicembre:	5.--	
19 41	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ---- altro:	5.--	
19 50	----- dal 21 dicembre alla fine di febbraio ----- dal 1° marzo al 20 dicembre:	5.--	
19 51	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) --- altre:	5.--	
19 90	---- dal 21 dicembre al 14 febbraio ---- dal 15 febbraio al 20 dicembre:	5.--	
19 91	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - cicorie: -- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>):	5.--	
21 10	--- dal 21 maggio al 30 settembre --- dal 1° ottobre al 20 maggio:	3.50	
21 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	3.50	
0706.	Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	– carote e navoni:		
	– – carote:		
	– – – con foglie, in mazzi:		
10 10	– – – – dall'11 maggio al 24 maggio	1.90	
	– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:		
10 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	1.90	
	– – – altre:		
10 20	– – – – dall'11 maggio al 24 maggio	1.90	
	– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:		
10 21	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	1.90	
	– – rape bianche:		
10 30	– – – dal 16 gennaio al 31 gennaio	1.90	
	– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:		
10 31	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	1.90	
	– altri:		
	– – barbabietole da insalata (bietole rosse):		
90 11	– – – dal 16 giugno al 29 giugno	2.--	
	– – – dal 30 giugno al 15 giugno:		
90 18	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	2.--	
	– – scorzonera:		
90 21	– – – dal 16 maggio al 14 settembre	3.50	
	– – – dal 15 settembre al 15 maggio:		
90 28	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	3.50	
	– – sedano-rapa:		
	– – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):		
90 30	– – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio	5.--	
	– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:		
90 31	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– – – altro:		
90 40	– – – – dal 16 giugno al 29 giugno	5.--	
	– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:		
90 41	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	– – ramolacci (escluso il rafano):		
90 50	– – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio	5.--	
	– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:		
90 51	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– – rapanelli:		
90 60	– – – dall'11 gennaio al 9 febbraio	5.--	
	– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:		
90 61	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
90 90	– – altri	5.--	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	– cetrioli:		
	– – cetrioli per insalata:		
00 10	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:		
00 20	– – – dal 21 ottobre al 14 aprile	5.--	
	– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:		
00 21	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
0708.	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
	– piselli (<i>Pisum sativum</i>):		
	– – taccole:		
10 10	– – – dal 16 agosto al 19 maggio	esente	
	– – – dal 20 maggio al 15 agosto:		
10 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– – altri:		
10 20	– – – dal 16 agosto al 19 maggio	esente	
	– – – dal 20 maggio al 15 agosto:		
10 21	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
	– fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):		
20 10	– – da sgranare	esente	
	– piattoni:		
20 21	– – – dal 16 novembre al 14 giugno	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	--- dal 15 giugno al 15 novembre:		
20 28	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- fagiolini «long beans»:	esente	
20 31	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 giugno al 15 novembre:	esente	
20 38	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):	esente	
20 41	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 giugno al 15 novembre:	esente	
20 48	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) -- altri:	esente	
20 91	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 giugno al 15 novembre:	esente	
20 98	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - altri legumi da granella: -- altri: --- per l'alimentazione umana:	esente	
90 80	---- dal 1° novembre al 31 maggio ---- dal 1° giugno al 31 ottobre:	esente	
90 81	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
90 90	--- altri	esente	
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:		
	- carciofi:		
10 10	-- dal 1° novembre al 31 maggio -- dal 1° giugno al 31 ottobre:	esente	
10 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) - asparagi: -- asparagi verdi:	5.--	
20 10	--- dal 16 giugno al 30 aprile --- dal 1° maggio al 15 giugno:	esente	
20 11	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	esente	
20 90	-- altri - melanzane:	2.50	
30 10	-- dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	– – dal 1° giugno al 15 ottobre:		
30 11	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano a costa verde:	5.--	
40 10	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile – – – dal 1° maggio al 31 dicembre:	5.--	
40 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) – – sedano a costa bianca:	5.--	
40 20	– – – dal 1° gennaio al 30 aprile – – – dal 1° maggio al 31 dicembre:	5.--	
40 21	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) – – altro:	5.--	
40 90	– – – dal 1° gennaio al 14 gennaio – – – dal 1° maggio al 31 dicembre:	5.--	
40 91	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) – funghi e tartufi:	5.--	
51 00	– – funghi del tipo Agaricus	esente	
52 00	– – tartufi	esente	
59 00	– – altri – pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: – – peperoni:	esente	
60 11	– – – dal 1° novembre al 31 marzo	esente	
60 90	– – altri – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):	esente	
70 10	– – – dal 16 dicembre al 14 febbraio – – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:	5.--	
70 11	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
70 90	– – altri – altri: – – prezzemolo:	3.50	
90 40	– – – dal 1° gennaio al 14 marzo – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:	5.--	
90 41	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:	5.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
90 50	--- dal 31 ottobre al 19 aprile --- dal 20 aprile al 30 ottobre:	5.--	
90 51	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)	5.--	
90 80	-- crescione, dente di leone -- altri:	3.50	
90 99	--- altri	3.50	
0711.	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
20 00	- olive	esente	
30 00	- capperi	esente	
0712.	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
20 00	- cipolle - funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:	esente	
31 00	-- funghi del tipo <i>Agaricus</i>	esente	
32 00	-- orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	esente	
33 00	-- tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	esente	
39 00	-- altri - altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: -- patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:	esente	
90 21	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14) -- altri:	10.--	
ex 90 81	--- in recipienti eccedenti 5 kg, pomodori essiccati	esente	
ex 90 89	--- altri, pomodori essiccati	esente	
0713.	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: - piselli (<i>Pisum sativum</i>): -- in grani intieri, non lavorati:		
10 19	--- altri	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	-- altri:		
10 99	--- altri	esente	
	- ceci:		
	-- in grani intieri, non lavorati:		
20 19	--- altri	esente	
	-- altri:		
20 99	--- altri	esente	
	- fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):		
	-- fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
31 19	---- altri	esente	
	--- altri:		
31 99	---- altri	esente	
	-- fagioli Adzuki ^a (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
32 19	---- altri	esente	
	--- altri:		
32 99	---- altri	esente	
	-- fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
33 19	---- altri	esente	
	--- altri:		
33 99	---- altri	esente	
	-- altri:		
	--- in grani intieri, non lavorati:		
39 19	---- altri	esente	
	--- altri:		
39 99	---- altri	esente	
	- lenticchie:		
	-- in grani intieri, non lavorati:		
40 19	--- altre	esente	
	-- altre:		
40 99	--- altre	esente	
	- fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	-- in grani interi, non lavorati:		
	--- da semina:		
50 15	---- favette (<i>Vicia faba</i> var. minor)	esente	
50 18	---- altri	esente	
50 19	--- altre	esente	
	-- altre:		
50 99	--- altre	esente	
	- altri:		
	-- altri:		
90 19	--- altri	esente	
	-- altri:		
90 99	--- altri	esente	
0714.	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago:		
	- radici di manioca:		
10 90	-- altre	esente	
	- patate dolci:		
20 90	-- altre	esente	
	- altri:		
90 90	-- altri	esente	
0801.	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acaju, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	- noci di cocco:		
11 00	-- disseccate	esente	
19 00	-- altre	esente	
	- noci del Brasile:		
21 00	-- con guscio	esente	
22 00	-- senza guscio	esente	
	- noci di acaju:		
31 00	-- con guscio	esente	
32 00	-- senza guscio	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
0802.	Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgucciati o decorticati:		
	– mandorle:		
11 00	– – con guscio	esente	
12 00	– – sgucciate	esente	
	– nocciole (<i>Corylus</i> spp.):		
	– – con guscio:		
21 90	– – – altre ^{*)}	esente	
	– – sgucciate:		
22 90	– – – altre ^{*)}	esente	
	– noci comuni:		
	– – con guscio:		
31 90	– – – altre	esente	
	– – sgucciate:		
32 90	– – – altre	esente	
40 00	– castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	esente	
50 00	– pistacchi	esente	
	– altre:		
90 10	– – frutti tropicali	esente	
90 90	– – altri	esente	
0804.	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
10 00	– datteri	esente	
	– fichi:		
20 10	– – freschi	esente	
20 20	– – secchi	esente	
30 00	– ananassi	esente	
40 00	– avocado	esente	
50 00	– guaiave, manghi e mangostani	esente	
0805.	Agrumi, freschi o secchi:		
10 00	– arance	2.--	
20 00	– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	2.--	

^{*)} Importate entro i limiti di un contingente doganale di 100 tonnellate.

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
40 00	– pompelmi e pomeli	esente	
50 00	– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)	esente	
90 00	– altri	esente	
0806.	Uve, fresche o secche:		
	– fresche:		
	– – da tavola:		
ex 10 12	– – – dal 1° gennaio al 30 giugno importati nei limiti di un contingente doganale di 1000 tonnellate	esente	
20 00	– secche	esente	
0807.	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	– meloni (compresi i cocomeri):		
11 00	– – cocomeri	esente	
19 00	– – altri	esente	
20 00	– papaie	esente	
0808.	Mele, pere e cotogne, fresche:		
	– mele:		
	– – da sidro e da distillazione:		
10 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)		2.--
	– – altre mele:		
	– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
10 21	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio		2.--
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 22	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		2.--
	– – – in altro imballaggio:		
10 31	– – – – dal 15 giugno al 14 luglio		2.50
	– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:		
10 32	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		2.50
	– pere e cotogne:		
	– – da sidro e da distillazione:		
20 11	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)		2.--

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	-- altre pere e cotogne:		
	--- alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
20 21	---- dal 1° aprile al 30 giugno		2.--
	---- dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 22	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		2.--
	--- in altro imballaggio:		
20 31	---- dal 1° aprile al 30 giugno		2.50
	---- dal 1° luglio al 31 marzo:		
20 32	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)		2.50
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
	– albicocche:		
	-- alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
10 11	--- dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	--- dal 1° luglio al 31 agosto:		
10 18	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	esente	
	-- in altro imballaggio:		
10 91	--- dal 1° settembre al 30 giugno	esente	
	-- dal 1° luglio al 31 agosto:		
10 98	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	esente	
	– ciliegie:		
20 10	-- dal 1° settembre al 19 maggio	esente	
	-- dal 20 maggio al 31 agosto:		
20 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	esente	
	– prugne e prugnone:		
	-- alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
	--- susine (comprese le prugne):		
40 12	---- dal 1° ottobre al 30 giugno	esente	
	---- dal 1° luglio al 30 settembre:		
40 13	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	esente	
40 15	-- prugnone	esente	
	-- in altro imballaggio:		
	--- susine (comprese le prugne):		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
40 92	---- dal 1° ottobre al 30 giugno ---- dal 1° luglio al 30 settembre:	esente	
40 93	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)	esente	
40 95	--- prugnone	esente	
0810.	Altre frutta fresche:		
	– fragole:		
10 10	-- dal 1° settembre al 14 maggio -- dal 15 maggio al 31 agosto:	esente	
10 11	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) – lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: -- lamponi:	esente	
20 10	--- dal 15 settembre al 31 maggio --- dal 1° giugno al 14 settembre:	esente	
20 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) -- more di rovo o di gelso:	esente	
20 20	--- dal 1° novembre al 30 giugno --- dal 1° luglio al 31 ottobre:	esente	
20 21	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)	esente	
20 30	-- more-lamponi – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: -- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):	esente	
30 10	--- dal 16 settembre al 14 giugno --- dal 15 giugno al 15 settembre:	esente	
30 11	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)	esente	
40 00	– mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> ^a	esente	
50 00	– kiwi	esente	
60 00	– durian – altri:	esente	
90 92	-- frutti tropicali	esente	
90 99	-- altri	esente	
0811.	Frutti, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
ex 10 00	– fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale	15.50	
	– lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina:		
20 10	– – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	26.--	
ex 20 90	– – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti, non confezionate per la vendita al dettaglio, per utilizzazione industriale	15.50	
	– altre:		
90 10	– – mirtilli	esente	
	– – frutti tropicali:		
90 21	– – – carambole	esente	
90 29	– – – altre	esente	
90 90	– – altre	esente	
0812.	Frutti temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
	– altri:		
90 10	– – frutti tropicali	esente	
ex 90 80	– – altre, fragole	6.50	
ex 90 80	– – altre, diverse dalle fragole	3.50	
0813.	Frutti secchi, diversi da quelli delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutti secchi o di frutti a guscio di questo capitolo:		
10 00	– albicocche	esente	
	– prugne:		
20 10	– – intiere	esente	
20 90	– – altre	esente	
30 00	– mele	29.--	
	– altri frutti:		
	– – pere:		
40 19	– – – altre	esente	
	– – altre		
	– – – frutti a nocciolo, altri, intieri:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
40 89	----- altre	esente	
0814. 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esente	
0902.	Tè, anche aromatizzato:		
10 00	– tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg	esente	
20 00	– tè verde (non fermentato) altrimenti presentato	esente	
30 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente 3 kg	esente	
40 00	– tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esente	
0903. 00 00	Mate	esente	
0904.	Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati:		
	– pepe:		
11 00	– – non tritato né polverizzato	esente	
12 00	– – tritato o polverizzato	esente	
	– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:		
20 10	– – non lavorati	esente	
20 90	– – altri	esente	
0905. 00 00	Vaniglia	esente	
0906.	Cannella e fiori di cinnamomo:		
10 00	– non tritati né polverizzati	esente	
20 00	– tritati o polverizzati	esente	
0907. 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	esente	
0908.	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	– noci moscate:		
10 10	– – non lavorate	esente	
10 90	– – altre	esente	
0909.	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:		
10 00	– semi di anice o di badiana	esente	
30 00	– semi di cumino	esente	
40 00	– semi di carvi	esente	
50 00	– semi di finocchio; bacche di ginepro	esente	
0910.	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:		
10 00	– zenzero	esente	
40 00	– – timo; foglie di alloro	esente	
50 00	– curry	esente	
	– altre spezie:		
99 00	– – altre	esente	
1209.	Semi, frutti e spore da sementa:		
	– semi di barbabietole da zucchero:		
10 90	– – altri	esente	
	– semi di piante foraggere:		
21 00	– – di erba medica	esente	
22 00	– – di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	esente	
23 00	– – di festuca	esente	
24 00	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	esente	
	– – altri:		
29 90	– – – altri	esente	
30 00	– semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	esente	
	– altri:		
91 00	– – semi di ortaggi	esente	
	– – altri:		
	– – – altri:		
99 99	– – – – altri	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
1211.	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
10 00	– radici di liquirizia	esente	
20 00	– radici di ginseng	esente	
30 00	– coca (foglie di)	esente	
40 00	– paglia di papavero	esente	
90 00	– altri	esente	
1212.	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
	– alghe:		
20 90	– – altri	esente	
30 00	– noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le peschenoci) o di prugne	esente	
	– altri:		
	– – barbabietole da zucchero:		
91 90	– – – altre	esente	
	– – altri:		
	– – – radici di cicoria, essiccate:		
99 19	– – – – altre	esente	
	– – – – altri:		
99 98	– – – – altre	esente	
1214.	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:		
	– farina e agglomerati in forma di pellet, di erba medica:		
10 90	– – altri	esente	
	– altri:		
90 90	– – altri	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
1301.	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es: balsami), naturali:		
20 00	– gomma arabica	esente	
	– altri:		
90 10	– – balsami naturali	esente	
90 90	– – altre	esente	
1302.	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
12 00	– – di liquirizia	esente	
13 00	– – di luppolo	esente	
19 00	– – altri	esente	
	– sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
20 90	– – altri	esente	
	– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
ex 31 00	– – agar-agar, altrimenti che modificato	esente	
	– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
ex 32 10	– – – per usi tecnici, altrimenti che modificato	esente	
ex 32 90	– – – altri, altrimenti che modificato	esente	
ex 39 00	– – altri, altrimenti che modificato	esente	
1401.	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoi (p. es. bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):		
90 00	– altre	esente	
1402.	00 00 Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (p. es., capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	esente	
1403.	00 00 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (p. es., saggina, piassava, trebbia, fibre di istle) anche in torciglioni o fasci	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: – altre:		
90 90	-- altre		esente
1509.	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – vergini:		
	-- altri:		
10 91	--- in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60	
10 99	--- altri	86.70	
	– altri:		
	-- altri:		
90 91	--- in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60	
90 99	--- altri	86.70	
1520.	00 00 Glicerolo greggio; acque e liscive glicerinose		esente
1521.	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – cere vegetali:		
10 10	-- cera di carnauba		esente
	-- altre:		
10 91	--- non lavorate		esente
10 92	--- lavorate (p. es., imbianchite, colorate)		esente
	– altri:		
90 10	-- non lavorati		esente
90 20	-- lavorati (p. es., imbianchiti, colorati)		esente
1601.	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – altri:		
	-- di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale:		
00 21	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)	110.--	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	– di volatili della voce 0105:		
00 31	– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		15.--
00 49	– – altri	110.--	
1602.	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	– di volatili della voce 0105:		
	– – di tacchino:		
31 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.--
	– – di gallina:		
32 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.--
	– – altre:		
39 10	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)		25.--
1803.	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
10 00	– non sgrassata	esente	
2001.	Ortaggi o legumi, frutti e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
	– altri:		
	– – frutti:		
90 11	– – – tropicali	esente	
2002.	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
	– altri:		
90 10	– – in recipienti eccedenti 5 kg	2.50	
	– – in recipienti non eccedenti 5 kg:		
90 21	– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	esente	
90 29	– – – altri	4.50	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
2003.	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
10 00	– funghi del genere Agaricus	esente	
20 00	– tartufi	esente	
90 00	– altri	esente	
2004.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		
	– – in recipienti non eccedenti 5 kg:		
90 41	– – – asparagi	11.--	
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	– asparagi:		
60 90	– – altri	8.--	
	– olive:		
70 10	– – in recipienti eccedenti 5 kg	esente	
70 90	– – altri	esente	
2006.	Ortaggi e legumi, frutti, scorze di frutti e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
00 10	– frutti tropicali, scorze di frutti tropicali	esente	
2007.	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
ex 10 00	– preparazioni omogeneizzate	esente	
	– altre:		
	– – altre:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 11	– – – – frutti tropicali	esente	
	– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 21	– – – – frutti tropicali	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
2008.	Frutti e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	– frutti a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:		
	– – arachidi:		
11 90	– – – altri	esente	
	– – altri, compresi i miscugli:		
19 10	– – – frutti tropicali	esente	
19 90	– – – altri	3.50	
20 00	– ananassi	esente	
	– agrumi:		
30 10	– – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	5.50	
	– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sotto-voce 2008.19:		
	– – miscugli:		
92 11	– – – di frutti tropicali	esente	
	– – altre:		
	– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
99 11	– – – – di frutti tropicali	esente	
	– – – altre:		
	– – – – altri frutti:		
99 96	– – – – – frutti tropicali	esente	
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– succhi d'arancia:		
	– – congelati:		
11 10	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
	– – altri:		
19 30	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
	– succhi di altri agrumi:		
	– – d'un valore Brix non eccedente 20:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
31 11	– – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
	-- altri:		
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
39 11	---- agro-cotto	esente	
	-- succhi di ananasso:		
	-- d'un valore Brix non eccedente 20:		
41 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
41 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
	-- altri:		
49 10	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
49 20	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	
	-- succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
	-- altri:		
69 10	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)	50.--	
	-- succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:		
	-- altri:		
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
80 81	---- di frutti tropicali	esente	
	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
80 98	---- di frutti tropicali	esente	
	-- miscugli di succhi:		
	-- altri:		
	--- altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	---- altri:		
90 61	---- a base di frutti tropicali	esente	
	--- altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	---- altri:		
90 98	---- a base di frutti tropicali	esente	
2101.	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	-- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
11 00	-- estratti, essenze o concentrati	127.50	
	-- preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:		
12 10	--- preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati	127.50	
	-- estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:		
20 10	-- estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati	esente	
ex 30 00	-- cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, interi o in pezzi	1.60	
ex 30 00	-- cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, altrimenti che interi o in pezzi	29.--	
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:		
	-- lieviti vivi:		
	-- altri:		
10 99	--- altri	esente	
30 00	-- lieviti in polvere preparati	esente	
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
10 00	-- salsa di soia	esente	
20 00	-- Tomato-ketchup ^a e altre salse al pomodoro	esente	
	-- farina di senape, anche preparata e senape:		
	-- altra:		
30 18	--- farina di senape, non mescolata	esente	
30 19	--- altra	esente	
90 00	-- altri	esente	
2207.	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
10 00	-- alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol o più	esente	

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF meno (fr. ogni 100 kg lordi)
20 00	– alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	esente	
2208.	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
	– acquaviti di vino o di vinacce:		
	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l:		
20 11	– – – acquaviti di vino	esente	
	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
20 21	– – – acquaviti di vino	esente	
	– gin e acquavite di ginepro:		
	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l:		
50 19	– – – altre	esente	
	– vodka:		
60 10	– – in recipienti di capacità eccedente 2 l	esente	
60 20	– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l	esente	
70 00	– liquori	esente	
	– altri:		
90 10	– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol	esente	
	– – acquaviti in recipienti di capacità:		
90 21	– – – eccedente 2 l		29.--
90 22	– – – non eccedente 2 l		40.--
	– – altri:		
ex 90 99	– – – altri, che non contengono zucchero o uova	esente	
2301.	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli:		
	– farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carne o di frattaglie:		
ex 10 90	– – altri, altrimenti che di balena	esente	
2303.	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzati della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:		

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera SA 2002	Designazione della merce	Aliquota di dazio preferenziale applicata (fr. ogni 100 kg lordi)	Aliquota di dazio preferenziale NPF (fr. ogni 100 kg lordi)
	– polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
20 90	– – altri	esente	
2307. 00 00	Fecce di vino; tartaro greggio	esente	
2309.	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
	– altri:		
	– – altri:		
90 90	– – – altri	esente	
2401.	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
	– tabacchi non scostolati:		
20 10	– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto	esente	

Appendice III Regole d'origine

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell'articolo 1 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio, ad eccezione della lettera k. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 2 Criteri dell'origine

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o del Cile i prodotti:

- a) interamente ottenuti in Svizzera o in Cile ai sensi dell'articolo 4;
- b) che sono stati oggetto in Svizzera o in Cile di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
- c) fabbricati esclusivamente a partire da prodotti originari della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine

Fatto salvo l'articolo 2, ai sensi della presente Appendice, i materiali originari dell'altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto ivi di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di trattamenti che vanno oltre quelli elencati nell'articolo 6 della presente Appendice.

Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o in Cile:

- a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- c) i prodotti ricavati da animali vivi ivi allevati;
- d) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- e) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all'interno delle acque territoriali o della zona economica esclusiva della Svizzera o del Cile¹;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori della zona economica esclusiva da navi che battono bandiera svizzera o cilena;
- g) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- h) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a–h o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 lettera b, i materiali che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato della presente Appendice.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti; esse si applicano esclusivamente a detti materiali. Un prodotto, che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa o in un'altra impresa in Svizzera o in Cile, ed è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non deve soddisfare le condizioni applicabili a detto altro prodotto in cui è incorporato quale materiale; di conseguenza, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione del primo prodotto, che è riutilizzato quale materiale.

¹ I prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare all'interno della zona economica esclusiva di una Parte sono considerati interamente ottenuti in detta Parte contraente, se sono stati pescati esclusivamente da navi immatricolate o registrate in questa Parte contraente e battenti la sua bandiera.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato della presente Appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato della presente Appendice relative al valore massimo dei materiali non originari.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 7 Unità di riferimento

L'unità di riferimento per la determinazione dell'origine è la classificazione tariffale di un prodotto o di un materiale conformemente al Sistema armonizzato.

Articolo 8 Imballaggi e contenitori

Gli imballaggi e i contenitori che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 o 5.

Articolo 9 Assortimenti

Le disposizioni concernenti gli assortimenti di cui all'articolo 9 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.

Articolo 10 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all'articolo 10 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice.

Articolo 11 Principio di territorialità

Le disposizioni concernenti il principio di territorialità di cui all'articolo 11 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 12 Trasporto diretto

Le disposizioni concernenti il trasporto diretto di cui all'articolo 12 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 13 Prova dell'origine

Le disposizioni concernenti la prova dell'origine di cui al Titolo V dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 14 Metodi di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa di cui al Titolo VI dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 15 Allegato

L'Allegato della presente Appendice è parte integrante della stessa.

Articolo 16 Soottocomitato

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni di cui all'articolo 36 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano per analogia solo fra le due Parti contraenti.

Articolo 17 Note esplicative

Le disposizioni concernenti le spiegazioni relative all'interpretazione, all'applicazione e all'amministrazione di cui all'articolo 37 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS nelle spiegazioni relative all'interpretazione è considerato un riferimento alla Svizzera.

Articolo 18 Disposizioni transitorie relative a merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni concernenti le merci in transito o in deposito doganale di cui all'articolo 38 dell'Appendice I dell'Accordo di libero scambio Cile si applicano alla presente Appendice. Nella stessa, ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Allegato dell'Appendice III

Lista delle merci menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1

Osservazioni introduttive

Le disposizioni menzionate nelle osservazioni introduttive dell'Allegato 1 Appendice I dell'Accordo di libero scambio si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Allegato. Ogni riferimento agli Stati dell'AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
Capitolo 02	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 08	Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – altri	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Capitolo 16	Preparazioni di carne, pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
2006	Ortaggi o legumi, frutti, scorze di frutti ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Frutti a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole – Altri, compresi i miscugli diversi dalla sottovoce 2008.19, miscugli di frutti tropicali – Altri, ad eccezione dei frutti (compresi i frutti a guscio), cotti in acqua altrimenti che in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelati 	<p>Fabbricazione in cui il valore dei frutti a guscio e dei semi classificati nelle voci 0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Miscugli di succhi – Altri 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: <ul style="list-style-type: none">– Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti– Farina di senape e senape preparata	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none">– tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e– l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80% vol. o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none">– a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e– in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none">– a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e– in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari; l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume
ex Capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Accordo bilaterale sull'agricoltura CH-Cile (con disposizioni in materia d'origine)

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale sono sottoposti i materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none">– i cereali, lo zucchero, le melasse, le carni e il latte utilizzati sono originari, e– tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 24	Tabacco grezzo o non fabbricato, cascami del tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Appendice IV Attuazione

Nel caso del Cile, le modifiche sono attuate da un accordo d'esecuzione conformemente all'articolo 50 numero 1 paragrafo 2 della Costituzione politica della Repubblica del Cile, sempre che tali modifiche riguardino:

- a) il calendario delle riduzioni tariffali, contenuto nelle appendici 1 e 2 del presente Accordo, nella misura in cui sia accelerata la liberalizzazione tariffale nel traffico delle merci o siano aggiunti nuovi prodotti; o
- b) l'appendice 3 del presente Accordo.